

Museo di Chimica “Primo Levi” *Regolamento*

Art. 1 – Natura dei Musei

1. Il Museo di Chimica “Primo Levi” (di seguito MdCPL) è una struttura universitaria incardinata, ai fini amministrativi, finanziari, contabili, scientifici e didattici nel Dipartimento di Chimica.
2. Rientrano nelle competenze gestionali, amministrative, finanziarie, contabili, scientifiche del Polo Museale Sapienza (di seguito PmS), tutte le attività museali dallo stesso PmS finanziate.

Art. 2 – Istituzione, missione e finalità del Museo

1. L’istituzione di nuovi Musei è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta del Collegio dei Musei.
2. Il MdCPL ha lo scopo di costituire e valorizzare il proprio patrimonio storico scientifico e naturalistico derivante prevalentemente dalla ricerca scientifica e dall’attività museale, con le seguenti finalità principali:
 - (i) conservazione;
 - (ii) studio e ricerca;
 - (iii) didattica;
 - (iv) promozione e diffusione culturale.

In particolare, il MdCPL:

- a) identifica, censisce, incrementa e valorizza i beni culturali storico scientifici e le collezioni scientifiche di proprietà dell’Università e ne promuove lo studio;
- b) preserva l'integrità di tutti i beni in consegna e comunque posti sotto la sua responsabilità assicurandone la conservazione, la manutenzione e il restauro;
- c) cura l’inventariazione e la catalogazione dei beni, nonché la loro documentazione fotografica e di altra natura;
- d) promuove i percorsi espositivi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche, di diffusione culturale ed assicura la fruizione dei beni posseduti attraverso l'esposizione permanente, prevedendo anche la rotazione delle opere in deposito e la loro consultazione;
- e) organizza mostre temporanee, incontri, eventi, seminari e convegni;
- f) supporta la progressiva integrazione delle collezioni scientifiche dell’Ateneo, allo scopo di ottimizzare l'uso delle risorse e di costruire anche itinerari museali delle multiformi espressioni della memoria storica e della ricerca scientifica.

Art. 3 – Funzionamento del Museo

1. Il Museo, in accordo con il Dipartimento di Chimica, può organizzare eventi e manifestazioni autonome comunque patrocinate dal PmS.
2. Il Museo può emettere biglietti d’ingresso, fermo restando l’ingresso gratuito per il personale e per gli studenti della Sapienza. Le tariffe proposte dal Dipartimento Chimica relativamente al MdCPL, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e dovranno tenere conto sia delle finalità culturali e didattiche che della complessità strutturale e funzionale delle singole collezioni.

I proventi della vendita dei biglietti sono destinati al funzionamento di tutti i Musei e amministrati dal Polo museale Sapienza.

3. Il Collegio dei Musei del PmS, sulla scorta della dotazione complessiva assegnata dal Consiglio di Amministrazione, provvede a destinare, annualmente, una somma a ciascun Museo, tenuto conto delle esigenze di funzionamento ordinario delle attività svolte e dei progetti che si intendono realizzare dagli stessi.

Art. 4 - Spazi e patrimonio museale

1. Il Museo conserva e gestisce il patrimonio museale della Sapienza presso il Dipartimento di Chimica, negli edifici S. Cannizzaro e V. Caglioti.

2. I locali attualmente dedicati alla conservazione e all'esposizione del patrimonio museale mantengono le funzioni assegnate in coerenza con le finalità delle corrispondenti strutture museali, nell'ambito del rispettivo Dipartimento.

Gli spazi museali possono essere modificati (ristrutturati, ampliati), su delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio dei Musei, sentita la Giunta PmS, su proposta del Consiglio di Dipartimento di Chimica, d'intesa con il rispettivo Consiglio di Museo, nel rispetto della vigente regolamentazione interna.

Art. 5 - Organi del Museo

1. Sono Organi del Museo:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio di Museo.

2. La partecipazione agli organi del Museo non dà diritto ad alcun compenso.

Art. 6 - Il Direttore del Museo

1. Il Direttore è nominato dal Rettore fra i docenti del Dipartimento di Chimica afferenti alle discipline di riferimento del Museo, su proposta del Consiglio di Dipartimento di Chimica. Tali discipline di riferimento sono individuate dai Settori Scientifico Disciplinari e dai Raggruppamenti:

Area 03 Scienze chimiche:

- CHIM/01 - CHIMICA ANALITICA
- CHIM/02 - CHIMICA FISICA
- CHIM/03 - CHIMICA GENERALE E INORGANICA
- CHIM/04 - CHIMICA INDUSTRIALE
- CHIM/06 - CHIMICA ORGANICA

Area 09 Ingegneria industriale e dell'informazione

- ING-IND/25 - IMPIANTI CHIMICI
- ING-IND/26 - TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI

Il Consiglio di Museo individua fino a tre candidati tra i quali il Consiglio di Dipartimento esprime a maggioranza la preferenza per il candidato da proporre alla nomina del Rettore.

Il mandato del Direttore ha la durata di un triennio, rinnovabile per una sola volta; verificata, tuttavia, l'assenza o l'indisponibilità di docenti con i suddetti requisiti, il mandato può essere rinnovato per un ulteriore triennio.

In linea con quanto previsto nell'art. 32, comma 3, dello Statuto, possono essere eletti coloro che assicurano un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo.

2. Il Direttore presiede il Consiglio di Museo ed è membro di diritto del Collegio dei Musei del PmS.

3. Il Direttore designa, tra i componenti il Consiglio di Museo, un Vice Direttore incaricato della sua sostituzione in caso di impedimento o assenza.

4. In caso di dimissioni o anticipata cessazione dalla carica di Direttore, subentra, sino alla nuova nomina, per la gestione ordinaria del Museo, il Vice Direttore.

Il Direttore nominato successivamente resta in carica fino alla conclusione del mandato originario.

Art. 7 - Funzioni del Direttore di Museo

1. Il Direttore rappresenta il Museo ed esercita funzioni di iniziativa, indirizzo e promozione delle attività del Museo, in sintonia con i programmi di sviluppo del Dipartimento di riferimento e del PmS.

2. Il Direttore svolge inoltre le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Museo e dà esecuzione alle deliberazioni e conservazione dei relativi verbali;
- b) adotta i provvedimenti d'urgenza su materie di competenza del Consiglio di Museo, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;
- c) predispone, al fine del miglior funzionamento e sviluppo dei servizi, la proposta di assegnazione di personale tecnico-amministrativo e/o di altre figure di supporto al Dipartimento di Chimica;
- d) cura la gestione dei locali e del patrimonio materiale ed assicura la tenuta e l'aggiornamento degli inventari e della catalogazione;
- e) dispone dei fondi assegnati al Museo secondo le modalità previste nel piano operativo predisposto dalla Giunta del PmS ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. c), ed approvato dal Collegio dei Musei ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) del Regolamento del PmS; in tal senso, fornisce indicazioni vincolanti sulla destinazione dei medesimi per le finalità istituzionali del Museo nel quadro di compatibilità normativa;
- f) promuove e coordina l'esecuzione di programmi;
- g) indirizza le attività museali e, per quanto di competenza, coordina il lavoro del personale messo a disposizione dal Dipartimento di Chimica per le esigenze di funzionamento del Museo;
- h) sovrintende alla conservazione e valorizzazione delle collezioni;
- i) redige una relazione annuale delle attività approvate dal Consiglio di Museo e dal Consiglio di Dipartimento.

3. Il Direttore viene affiancato da almeno una unità di personale di specifica competenza tecnico-scientifica e museologica.

Art. 8- Il Consiglio di Museo

1. Il Consiglio di Museo è composto dal Direttore che lo presiede, dal Direttore del Dipartimento di riferimento o suo delegato, da almeno due docenti degli SSD di riferimento (vedi Art. 6) scelti su indicazione dello stesso Dipartimento, dai Curatori della rispettiva Area del PmS e da una rappresentanza del personale assegnato al Museo (laddove presente), eletta secondo la vigente normativa.

I membri del Consiglio rimangono in carica per un triennio, rinnovabile per una sola volta.

2. Il Consiglio di Museo può cooptare, senza diritto di voto e a titolo non oneroso, non più di due studiosi o esperti.

Art. 9 - Funzioni del Consiglio di Museo

1. Il Consiglio è l'organo di programmazione e di coordinamento delle attività del Museo.

2. Spetta al Consiglio:

a) individuare fino a tre candidati tra i quali il Consiglio di Dipartimento esprime a maggioranza la preferenza per il candidato da proporre alla nomina del Rettore;

b) approvare le proposte formulate dal Direttore e dai componenti del Consiglio in ordine all'adesione a progetti museografici e di sviluppo culturale territoriali, regionali, nazionali, comunitari, internazionali e/o riguardanti variazioni al percorso espositivo, nonché il calendario delle esposizioni temporanee;

c) approvare il regolamento di funzionamento del Museo e sue eventuali modifiche;

d) approvare la relazione annuale delle attività redatta dal Direttore di Museo;

e) esercitare tutte le funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto e dai relativi regolamenti.

Art. 10 – Norme finali e di rinvio

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione con Decreto rettorale.

2. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Regolamento sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, ognuno per gli aspetti di propria competenza, e sono emanate con le stesse modalità indicate dal precedente comma 1.

3. Le disposizioni del presente Regolamento abrogano e sostituiscono le previgenti disposizioni interne in materia.

4. I regolamenti di funzionamento dei singoli Musei, elaborati in sede dipartimentale, ove siano difforni rispetto al Regolamento-Tipo

(<https://www.uniroma1.it/it/documento/regolamento-tipo-dei-musei>), sono sottoposti all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per la parte di competenza, previo parere della Giunta del PmS.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme dello Stato, dei Regolamenti dell'Ateneo e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.lgs. n. 42/2004 e successive modifiche.